



Il ridimensionato accesso dell'imputato al ricorso per cassazione.

di

Pierpaolo Dell'Anno*

SOMMARIO: 1. Perimetro e scopo della riforma. - 2. L'intervento delle Sezioni Unite. - 3. L'impatto sul piano costituzionale e su quello sovranazionale.

1. Perimetro e scopo della riforma.

La nuova disciplina del giudizio di legittimità¹ scaturisce anche, e soprattutto, dalla avvertita esigenza di ridurre l'ingente carico di ricorsi che da troppi anni assedia la Corte di cassazione e che espone a seri rischi la qualità dell'attività giurisdizionale.

Nel perseguire tale obiettivo, la recente riforma Orlando ha ridimensionato l'area di ricorribilità, da un lato, attraverso la rivisitazione di alcune scansioni procedurali² e, dall'altro, per quello che interessa ai fini del presente lavoro, privando l'imputato della possibilità di adire "personalmente" la corte di cassazione.

La esclusione della legittimazione dell'imputato a ricorrere "personalmente" per cassazione era peraltro già stata prospettata nel 2014 in occasione della predisposizione della cd. carta di Napoli, ove era stato messo in luce che «anche nei casi in cui l'impugnazione è proposta dal difensore non iscritto all'Albo dei

* Ordinario di Diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale.

¹ Per uno sguardo d'insieme sulle impugnazioni si rinvia a RANALDI, *Voce Impugnazioni*, in *Digesto disc. pen.*, Vol. Agg., Torino, 2008.

² Più dettagliatamente, è stata modificata l'impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere, sottraendola alla competenza della Corte di cassazione; è stata cambiata la procedura per la rescissione del giudicato individuando nella Corte d'appello l'organo della decisione; infine, sono state sottratte al controllo di legittimità le deliberazioni in materia di archiviazione. [L. 159/2014]

cassazionisti, la qualità del ricorso firmato dall'imputato trascina la Corte ad un lavoro logorante e privo di concreta efficacia per l'incapacità del ricorrente di individuare con chiarezza i vizi di illegittimità».³

Così, al duplice fine di elevare la qualità dei ricorsi presentati e di perseguire la finalità deflattiva dei possibili futuri carichi giudiziari, il legislatore del 2017 è intervenuto sul primo comma dell'art. 613 c.p.p.,⁴ eliminando quella prima parte della norma che permetteva all'imputato di presentare personalmente ricorso per cassazione.⁵ Da tale modifica consegue che qualsiasi ricorso firmato dal solo imputato, al pari di quelli sottoscritti da difensori non iscritti nell'Albo dei cassazionisti, sarà dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione di colui che lo ha sottoscritto.⁶

Non è stata intaccata in alcun modo la previsione di cui all'art. 607 c.p.p. che continua ad attribuire all'imputato la legittimazione a ricorrere contro le sentenze di condanna o di proscioglimento, nonché contro le disposizioni concernenti le spese processuali. Ciò che invece è mutata è la modalità di presentazione del ricorso che, come avviene per le parti eventuali, dovrà essere redatto e sottoscritto

³ La Carta di Napoli costituisce una sorta di documento nato con il preciso fine di raccogliere una serie di proposte di riforma del giudizio di legittimità. Esso è stato predisposto dall'Associazione tra gli studiosi del processo penale all'esito dell'incontro del 13 giugno 2014. Per opportuni approfondimenti si consigliano DOMINICI, ... *per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno (a proposito della cd. Carta di Napoli)*, in *Arch. Pen.*, n. 3, 2014, (Rivista Web); FURFARO, *Tormentoni e tormenti: la "Carta di Napoli" e il vizio di motivazione*, in *Arch. Pen.*, n. 3, 2014, (Rivista Web); GAITO, *Riformiamo le impugnazioni penali senza rinunciare al giusto processo*, in *Arch. Pen.*, n. 2, 2012, 451 ss.

⁴ Nello specifico i commi 54 e 63 dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 hanno modificato sia il primo comma dell'art. 613 c.p.p. che l'art. 571 c.p.p.

⁵ In merito alla modifica apportata all'art. 613 c.p.p. e soprattutto al nuovo scenario che si sta profilando si rinvia a DINACCI, *La riforma del giudizio in cassazione tra pragmatismi operativi ed accentuata nomofilachia*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 591 ss.; MARANDOLA, *Abolito il ricorso per cassazione (personale) dell'imputato (commi 54 e 63 L. N. 103/2017)*, in Marandola-Bene (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L.103/2017)*, Milano, 2017, 266 ss.; MONACO, *Riforma Orlando: come cambia il giudizio in cassazione*, in *La riforma Orlando. Modifiche al codice penale, codice di procedura penale e ordinamento penitenziario*, a cura di Spangher, Pacini Giuridica, 2017, 279 ss.; NACAR, *La esclusione della legittimazione dell'imputato a ricorrere personalmente per cassazione è costituzionalmente legittima?*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 550 ss.

⁶ Siamo al cospetto di una causa di inammissibilità di agevole rilevazione attesa la sua oggettività e che è dunque prevedibile venga in larga misura dichiarata attraverso la procedura semplificata di cui al primo comma dell'art. 610 c.p.p.

da un difensore iscritto nell'albo speciale. In forza, poi, del principio del *tempus regit actum*, le modifiche apportate valgono esclusivamente per il futuro, non incidendo sulla ammissibilità dei ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, e cioè nella vigenza del precedente testo degli artt. 571 e 613 c.p.p., i quali, per l'appunto, attribuivano espressamente all'imputato la facoltà di sottoscrivere l'atto di impugnazione.

In chiave di sintesi, quindi, l'imputato continua ad essere legittimato a proporre ricorso per cassazione ma può esplicare tale diritto solo mediante un difensore cassazionista; così facendo, si intende migliorare la qualità degli atti e snellire il carico di lavoro della corte, chiamata a pronunciarsi solo in ordine a questioni di diritto correttamente individuate.

Non può sottacersi come le modifiche apportate dal legislatore agli artt. 571 e 613 c.p.p. determineranno plurimi effetti in qualche modo contraddittori.

Se da un lato potrà registrarsi un calo della mole di lavoro della Suprema corte, dall'altro, vi sono alcune situazioni nelle quali, per come sarà anche successivamente evidenziato, l'imputato detenuto potrebbe venirsi seriamente a trovare nella impossibilità di presentare utilmente ricorso (si pensi, ad esempio, alla ipotesi di ricorso per cassazione avverso un provvedimento cautelare o un reclamo in materia di ordinamento penitenziario).⁷

La riforma in parola si è posta l'obiettivo di restituire dignità alla funzione nomofilattica⁸ e di ridurre il rischio di impugnazioni inammissibili, meramente dilatorie o pretestuose, in quanto non rispondenti ai requisiti di forma e di

⁷ Si vedano artt. 35 *bis*, comma 4 *bis* e 69, l. 26 giugno 1975, n. 354. Cfr. DINACCI, *La riforma del giudizio in cassazione tra pragmatismi operativi ed accentuata nomofilachia*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 591 ss.

⁸ Come noto, l'art. 65 ord. giud. attribuisce alla Suprema Corte di cassazione la sorveglianza sulla "esatta ed uniforme interpretazione della legge" e sull'unità del diritto "oggettivo nazionale" (tutto ciò soprattutto a seguito della introduzione, ad opera della riforma Orlando, del comma 1 *bis* dell'art. 618 c.p.p. in virtù del quale «se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso»). In sostanza ed in chiave di sintesi estrema, con tale emenda è stato ridisegnato il rapporto tra le sezioni semplici e le sezioni unite della corte di cassazione ed ora, qualora una sezione ritenga di non poter condividere il *dictum* del Collegio esteso non potrà disattenderlo e sarà sempre tenuta a rimettere la decisione del ricorso a quest'ultimo. Infine, è stato introdotto anche il comma 1 *ter* all'interno della medesima norma il quale prevede che «il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».

contenuto richiesti dalla legge. Ad un innalzamento del livello qualitativo dei ricorsi dovrebbe conseguire anche un miglioramento dello *standard* qualitativo delle decisioni della Corte.

Dalla lettura dei lavori parlamentari, infatti, si evince come *lietmotiv* della riforma sia stata anche l'esigenza di superare quelle prassi distorsive in forza delle quali il ricorso veniva materialmente predisposto da difensori non abilitati a patrocinare in Cassazione, quindi sprovvisti della preparazione tecnica necessaria, e sottoscritto personalmente dal diretto interessato.⁹

Come noto, il ricorso per cassazione costituisce uno strumento di gravame di elevato tasso di tecnicità rimesso nelle mani del solo "tecnico" specializzato del diritto (appunto l'avvocato cassazionista). Un elevato tasso di tecnicismo che scaturisce da aspetti particolarmente delicati come quello di poter adire la Suprema corte per i soli vizi di legittimità e non anche per quelli di merito del provvedimento impugnato.¹⁰ Sul punto, è stato condivisibilmente evidenziato che «l'imputato non sempre riesce a cogliere le ragioni di diritto e a distinguerle da quelle di fatto (distinzione che, in verità, spesso è difficile cogliere anche a chi frequenta da anni le aule della Suprema Corte, per la semplice ragione che la differenza sovente è una mera sovrastruttura, formalistica e poco coerente con la natura della vicenda impregnata da continue interconnessioni tra merito e legittimità)». ¹¹ A conferma di ciò, basti pensare che la legittimazione a patrocinare in cassazione è da sempre stata riconosciuta ai soli difensori iscritti all'Albo speciale dei cassazionisti.¹²

⁹ Non può sottacersi che nella maggior parte dei casi né l'imputato né l'avvocato non cassazionista sono in grado di cogliere le ragioni di diritto e di distinguerle da quelle di fatto.

¹⁰ Il ricorso per cassazione si configura come un mezzo di impugnazione ordinario, introduttivo di un giudizio a critica vincolata e di un controllo di legittimità e non di merito, pure esteso alla tenuta logica della motivazione, ma diretto comunque al riconoscimento del vizio che è titolo per l'annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento impugnato. La Suprema Corte, quale giudice della sola legittimità, rispecchia il modello francese di corte suprema, che non conosce il merito della causa, contrapposto al modello tedesco della revisione, giudice di terza istanza, che può conoscere del merito anche se non necessariamente del fatto.

¹¹ Così, *expressis verbis*, DE CARO, *Il ricorso per cassazione*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Scalfati, Torino, 2017, 223 ss.

¹² Sul punto si vedano CANZIO, *Il ricorso per cassazione*, in *Le impugnazioni Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretta da Mario Chiavario ed Enrico Marzaduri, Utet,

Tutto ciò, soprattutto sul piano dell'efficienza, è senz'altro corretto ma occorre anche confrontarsi con altri relevantissimi aspetti; in particolare, è necessario verificare se gli effetti diretti ed indiretti che scaturiscono dalla riforma in parola possano dirsi in perfetta armonia con i canoni costituzionali e convenzionali.

2. *L'intervento delle Sezioni Unite.*

In questa ottica, al fine di mettere ordine sulla questione, sono intervenute le Sezioni Unite¹³ le quali hanno tenuto a chiarire la differenza che intercorre tra la legittimazione a proporre ricorso per cassazione e le modalità di presentazione del medesimo, evidenziando come la prima attenga alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione mentre la seconda riguardi il profilo dinamico del suo corretto esercizio. A parere del Collegio esteso, essendo rimasto inalterato il dettato normativo dell'art. 607 c.p.p., l'imputato conserva in linea di principio il controllo innanzi alle giurisdizioni superiori, quale diritto autonomo e concorrente a quello del difensore.

Nella medesima pronuncia, poi, i giudici di legittimità hanno tenuto anche a chiarire come la preclusione per l'imputato di poter proporre personalmente ricorso per cassazione operi anche con riferimento ai procedimenti cautelari. Di parere opposto, invece, il giudice rimettente il quale riteneva che per il ricorso per cassazione *de libertate*, incidentale e strumentale a un successivo giudizio di merito, fosse ancora contemplata la facoltà per l'imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso; ciò tanto per il mancato intervento legislativo sul dettato normativo dell'art. 311 c.p.p. quanto per la forte incidenza del procedimento cautelare sulla libertà personale (nonché per la ristrettezza dei tempi previsti per le impugnazioni *de libertate*). Tali osservazioni, prospettate dalla Quinta Sezione, non sono però riuscite a persuadere le Sezioni Unite le quali hanno risposto – e concluso – che i

Torino, 2005, 309 ss.; GAITO, *Il ricorso per cassazione*, in AA.VV., *Procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2012, 797-798; IACOVIELLO, *La Cassazione penale. Fatto, diritto e motivazione*, Giuffrè, Milano, 2013; ROSSO e ZILLETTI, *Il giudizio di Cassazione nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2011.

¹³ Sez. Un., 23 febbraio 2018-(ud. 21 dicembre 2017), n. 8914. Si vedano anche Cass. Pen., Sez. V, 7 novembre 2017, Simut, in CED, n. 271780; Cass. Pen., Sez. VI, 6 novembre 2017, Mihaila, n. 51292, n.m.; Cass. Pen., Sez. I, 4 ottobre 2017, Villa, n. 53330, n.m.; Cass. Pen., Sez. VI, 13 settembre 2017, Lissandrello, in CED, n. 271333, e in Foro it., 2017, 11, II, 637.

procedimenti di cui agli artt. 311 e 325 c.p.p. soggiacciono alla disciplina delle impugnazioni contenuta nel libro IX del codice di rito, mentre i profili di diversità, attinenti ai termini più ristretti, sono giustificati dalle esigenze di pronta definizione di procedimenti aventi ad oggetto la libertà personale.¹⁴

3. L'impatto sul piano costituzionale e su quello sovranazionale.

In chiave sistemica, è dato rilevare che in un sistema democratico che pone la persona al centro di una serie di diritti e che costruisce la giurisdizione come servente rispetto ad essi, mal si concilia la scelta del legislatore di privare l'imputato della possibilità di adire personalmente la corte di cassazione.

Si tratta di una scelta legislativa che non può essere accolta con favore per la sua incidenza sul fondamentale diritto affermato dall'art. 111, comma 7, Cost. che, come noto, ammette sempre il ricorso per cassazione per violazione di legge nei confronti delle sentenze e di tutti i provvedimenti che limitano la libertà personale emanati dal giudice, nonché per la sua tutt'altro che semplice conciliabilità con quanto previsto, in ambito sovranazionale, dal regolamento della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in merito al diritto riconosciuto al cittadino di presentare personalmente ricorso e di farsi rappresentare successivamente da un difensore.

Per quanto concerne lo scenario sovranazionale, una recente pronuncia della Corte Edu, emessa però con riferimento ad un "giudizio civile", è giunta alla conclusione che non contrastano con la Convenzione le scelte del legislatore che pongono requisiti formali, anche rigorosi, per l'ammissibilità delle impugnazioni, sempre che questi siano coerenti con il sistema e tali da non vanificare il diritto di accedere

¹⁴ A corroborare tale assunto, è la stessa formulazione letterale dell'art. 571 c.p.p. la quale attribuisce valenza generale al nuovo regime normativo previsto per la proponibilità del ricorso per cassazione dall'art. 613 c.p.p.: secondo la S.C., la clausola di esclusione fondata sul richiamo all'art. 613, comma 1, c.p.p., letta in maniera coordinata con l'attuale previsione dell'art. 571, comma 1, c.p.p. che vi richiama un solo mezzo di impugnazione (il ricorso per cassazione) per differenziarne le peculiarità di regolamentazione da tutti gli altri che l'imputato ha facoltà di proporre, diviene, a seguito della novella, essa stessa norma generale, come tale applicabile a qualsivoglia ipotesi di ricorso per cassazione.

al superiore controllo giurisdizionale.¹⁵ In quest'ottica, la scelta di escludere la possibilità per l'imputato di ricorrere personalmente per cassazione desta forti perplessità per due ordini di ragioni: innanzitutto, per la evidente differenza che intercorre tra il processo civile e quello penale (atteso che, in quest'ultimo, il principio in base al quale ogni persona ha diritto a ricorrere ad un giudice superiore ha una valenza diversa decisamente maggiore) ed, in secondo luogo, perché nella riforma del 2017 più che di criteri di ammissibilità del ricorso si deve parlare di legittimazione dell'imputato a proporlo direttamente (che è cosa diversa).¹⁶

Non può peraltro nemmeno sottacersi come la posizione dell'imputato all'interno del sistema delle impugnazioni sia piuttosto singolare, essendo tale soggetto l'unico a poter mettere in gioco la propria libertà personale e ad avere, per tale ragione, il diritto alla rimozione dell'errore giudiziario nella massima latitudine possibile.¹⁷

La riforma non rende l'accesso dell'imputato all'impugnazione così semplice e scontato come deve essere, essendo tale soggetto in molti casi costretto a dover modificare il proprio assetto difensivo. È il caso in cui il medesimo è difeso nei primi due gradi di giudizio da un difensore non ancora abilitato a patrocinare in cassazione cosicché, per effetto della riforma, l'imputato dovrà stravolgere il proprio assetto difensivo laddove intenda affidarsi ad altro difensore legittimato a difenderlo. Se, poi, si esamina la situazione con riferimento alla vicenda cautelare, i disagi che può subire l'imputato saranno decisamente maggiori, attesi i ristrettissimi tempi che possono intercorrere tra il procedimento *ex art. 309 c.p.p.* dinnanzi al tribunale del riesame ed il successivo ricorso per cassazione esperibile

¹⁵ Corte Edu, Sez. I, 15 settembre 2016, *Travisano c. Italia*. Al riguardo, l'art. 2, comma 1, Protocollo n. 7 della Convenzione stabilisce che «ogni persona dichiarata colpevole da un tribunale ha il diritto di far esaminare la dichiarazione di colpevolezza o di condanna da una giurisdizione superiore. L'esercizio del diritto, ivi compresi i motivi per cui può essere esercitato, è disciplinato dalla legge».

¹⁶ In questo senso DE CARO, *Il ricorso per cassazione*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Scalfati, Torino, 2017, 223 ss.

¹⁷ Cfr. DE CARO, *Il ricorso per cassazione*, in *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, a cura di Scalfati, Torino, 2017, 223 ss.

avverso il provvedimento emesso dal collegio *de libertate*. Si pensi, ad esempio, all'imputato sottoposto al regime cautelare più afflittivo, quello della custodia in carcere, che potrebbe seriamente trovarsi nella impossibilità di nominare un difensore specializzato che presenti utilmente, nel suo interesse, il ricorso per cassazione. In un lasso di tempo veramente ristretto, l'imputato detenuto dovrà ricercare un difensore abilitato che predisponga i motivi nel rispetto delle regole codicistiche e nei termini perentori stabiliti dal codice.¹⁸

Ma non è tutto. I soggetti probabilmente più colpiti dalla riforma saranno il latitante e l'evaso la cui difesa sia stata demandata ad un avvocato non iscritto all'Albo delle giurisdizioni superiori; a tali soggetti viene negato il concreto esercizio del diritto di difesa che, come ovvio, si realizza anche nel diritto di accedere al giudice della cassazione.

Il rischio quindi che si corre è quello che la nuova versione dell'art. 613 c.p.p. possa finire con il riconoscere solo "virtualmente" il diritto di difesa ed il diritto all'impugnazione dell'imputato nelle ipotesi in cui il patrocinatore precedentemente nominato non sia abilitato ad operare nelle giurisdizioni superiori. In queste ipotesi, l'esclusione dell'autodifesa non finisce solo con il condizionare le modalità di esercizio del diritto, ma incide direttamente sul diritto stesso e, pertanto, non può escludersi che la disposizione normativa novellata dalla legge n. 103 del 2017 (rif. Orlando) possa finire sotto la scure della Corte costituzionale.

Del resto, l'effettività del diritto di difesa, uno dei diritti inviolabili della Costituzione, è imperniato sul concorso dell'attività dell'imputato con quella del difensore tecnico, sin dal primo contatto dello stesso con l'autorità giudiziaria. La presenza del difensore è destinata ad assicurare all'imputato la maggiore libertà di scelta difensiva possibile e, unitamente, la più sicura garanzia di osservanza della legalità, formale e sostanziale, nel processo che lo coinvolge. In quest'ottica, si realizza il fine di rendere vivo ed operante in ogni stato e grado del processo

¹⁸ Giova segnalare che il "picco" si tocca nella ipotesi di ricorso per cassazione avverso la ordinanza cautelare, essendo i termini per il deposito dell'atto di impugnazione effettivamente molto stringenti.

penale, il precetto dell'art. 24, secondo comma, Cost., secondo le modalità previste dalla legge.

Speculare alla inviolabilità del diritto di difesa, è la irrinunciabilità del medesimo, quali che ne siano le concrete modalità di esercizio. Il diritto di difesa, infatti, nel processo penale, è preordinato a tutelare beni e valori fondamentali dell'uomo, dei quali in quel procedimento si discute e decide, nonché a maggiormente garantire, anche nell'interesse dell'imputato, l'osservanza di principi dell'ordinamento costituzionale, che attengono specificamente alla disciplina del processo penale medesimo.¹⁹ Peraltro, in chiave generale, la Corte costituzionale, in una sua nota pronuncia, ha inteso precisare che un processo carente sotto il profilo delle garanzie non è conforme al modello costituzionale ed è un processo non giusto²⁰

Per superare tale situazione di *empasse*, in una prospettiva *de iure condendo*, sono state prospettate altre soluzioni più aderenti ai principi costituzionali e sovranazionali. *In primis*, quella di affiancare alla riforma Orlando la previsione di una nomina di un difensore d'ufficio abilitato al patrocinio in tutti i casi in cui quello nominato per i gradi di merito risulti privo di tale qualifica.²¹

In secondo luogo, quella di consentire all'imputato di manifestare, in tempi sufficientemente rapidi, la volontà di proporre ricorso contro il provvedimento che intende impugnare, così da impedire il passaggio in giudicato della sentenza o, comunque, il superamento dei termini per agire e imporgli, in tempi più congrui, di nominare un difensore specializzato che rediga o integri i motivi già presentati. In tal modo, si riuscirebbe, da un lato, a garantire l'accesso dell'imputato alla

¹⁹ In questo senso, si cfr. Corte Cost. 10 ottobre 1979 n. 125, (in GU 1^a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.284 del 17-10-1979) nella quale si ripercorre un passaggio della discussione avanti l'Assemblea Costituente (seduta del 15 aprile 1947) allorché l'on. Tupini, presidente della I sottocommissione, affermò, in relazione al diritto di difesa, che *"tenuto conto degli abusi, delle incertezze e delle deficienze che hanno vulnerato nel passato l'istituto della difesa, specie per quanto attiene alla sua esclusione dai vari stati e gradi del processo giurisdizionale" si volle "con una norma chiara, assoluta, garantirne la presenza e l'esperienza attivo in tutti gli stati del giudizio e davanti a qualunque magistratura"*.

²⁰ Così, testualmente, Corte Cost. 4 dicembre 2009, in Cass. pen. 2010, 5, 1729.

²¹ Cfr. MAZZA, *La Corte assediata e il garantismo efficiente (note a margine della Carta di Napoli)*, PPG, 2014, 5.

giurisdizione superiore e, dall'altro, a soddisfare la condivisibile esigenza di elevare la qualità dei ricorsi e delle decisioni della Suprema Corte.²²

Ad ogni modo, in attesa di un possibile – e forse probabile – pronunciamento della Consulta sulla questione, non vi è dubbio che per il buon fine della riforma sarà essenziale il superamento di quella prassi distorsiva in precedenza evidenziata ed, in questa prospettiva, non può che auspicarsi che l'avvocato cassazionista al quale si rivolgerà l'imputato, seguito nei gradi precedenti da un difensore non abilitato a patrocinare nelle giurisdizioni superiori, non si limiti ad apporre la sola firma sul ricorso ma provveda anche alla materiale elaborazione dei motivi fondanti l'atto medesimo.

²² In tal senso NACAR, *La esclusione della legittimazione dell'imputato a ricorrere personalmente per cassazione è costituzionalmente legittima?*, in *Dir. Pen. e Proc.*, 550 ss.